INTERVENTO
DEL
GOVERNO GRANDUCALE
DEL LUSSEMBURGO

NELLE
CAUSE RIUNITE Nº 8-54 E Nº 10-54

Ordinanza della Corte

del 24 novembre 1955

Lingua processuale: il francese

ORDINANZA DELLA CORTE

Visto il ricorso presentato dal Governo lussemburghese il 30 settembre 1955 con cui chiede d'intervenire nelle cause pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia

fra

l' «ASSOCIATION DES UTILISATEURS DE CHARBON DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG»,

e

l'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

(Cause riunite N° 8-54 e N° 10-54);

Viste le osservazioni e le conclusioni scritte presentate il 24 ottobre 1955 dall'Alta Autorità, convenuta principale;

Viste le osservazioni e le conclusioni scritte presentate in pari data dall'Association des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg, ricorrente principale;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conformi conclusioni dell'Avvocato Generale;

Attesochè l'art. 34, 1° comma dello Statuto della Corte di Giustizia dispone che le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse all'esito di una causa pendente davanti alla Corte, possono intervenirvi;

Attesochè il 2° comma del citato articolo dispone che le conclusioni formulate nell'istanza d'intervento possono sostenere le conclusioni di una delle parti o tendere alla loro reiezione;

Attesochè l'interesse del Governo lussemburghese ad intervenire in causa non è contestabile nè è stato contestato;

Attesochè le conclusioni formulate nell'istanza d'intervento tendono unicamente alla reiezione del ricorso introdotto dall'Asso-

ciation des Utilisateurs de Charbon du Grand-Duché de Luxembourg ed adempiono così a quanto prescrive l'art. 34 2° comma dello Statuto;

LA CORTE,

composta dai Signori:

Massimo Pilotti, *Presidente,*
L. Delvaux e A. van Kleffens, *Presidenti di Sezione,*
P. J. S. Serrarens, O. Riese, J. Rueff e Ch. L. Hammes, *Giudici,*
Avvocato Generale: K. Roemer,
Cancelliere: A. Van Houtte,

COSI' DISPONE:

È ammesso l'intervento del Governo lussemburghese.

È rimesso al merito l'esame dei mezzi e degli argomenti fatti valere nell'istanza d'intervento nonchè quello della loro ammissibilità.

Riservata ogni pronuncia sulle spese.

Lussemburgo, 24 novembre 1955.

Il Cancelliere
A. Van Houtte

Il Presidente
M. Pilotti